

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*), ed in particolare l'articolo 2-bis (*Uniformazione della disciplina edilizia*), il quale fissa l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia e stabilisce in particolare che la presentazione delle istanze edilizie debba avvenire unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata (comma 1, lettera c);

Vista la propria deliberazione n. 922 del 28 giugno 2017, con cui è stata aggiornata la modulistica unificata regionale, per adeguarla a quanto previsto dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, nonché i comunicati n. 1 del 21 luglio 2017, n. 2 del 11 dicembre 2017 e n. 3 del 17 aprile 2018, con i quali il Responsabile del Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità ha provveduto alla correzione di errori materiali e alle modifiche di carattere formale della medesima modulistica edilizia unificata;

Rilevato che la recente L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 (*Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*), ha previsto il riordino delle leggi regionali in materia di disciplina dell'attività edilizia (la L.R. n. 15 del 2013 e la L.R. n. 23 del 2004), a seguito dell'approvazione del c.d. "decreto semplificazione" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge n. 120 del 2020, di seguito denominato "D.L. n. 76");

Considerato pertanto necessario aggiornare la modulistica edilizia unificata di cui alla citata propria deliberazione n. 922/2017, per renderla conforme alle modifiche normative introdotte dalla L.R. n. 14 del 2020, nonché per introdurre taluni chiarimenti e modifiche di carattere formale ai fini di una migliore comprensione del testo;

Ritenuto opportuno:

- prevedere la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico non solo del presente atto ma anche della modulistica edilizia unificata, come aggiornata, per facilitarne l'immediata accessibilità e il pronto utilizzo da parte dei cittadini;
- rendere disponibile, dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la modulistica edilizia unificata come aggiornata dal presente atto anche sul sito web della Regione, sezione "Territorio", sottosezione "Codice del governo del

territorio" e di dare notizia del presente atto e delle modalità di pubblicazione appena ricordate a tutti i Comuni, alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province alle principali organizzazioni economiche e agli ordini e collegi professionali;

- stabilire che l'obbligo dell'utilizzo della modulistica edilizia unificata, come aggiornata dal presente atto, di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera c), della L.R. n. 15 del 2013, decorra dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT,
- prevedere che, in via transitoria, per i primi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente atto si possa continuare ad utilizzare la modulistica edilizia unificata nella versione precedente, a condizione che sia compilato anche il modello sul monitoraggio delle agevolazioni fiscali introdotto nella nuova modulistica unificata, accessibile al link <https://ecobonus-au.lepida.it> della piattaforma Accesso unitario;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle Strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN.";
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 415/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per

il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021 -2023”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Aree Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli articoli 2-bis, comma 1, lettera c), della L.R. n. 15 del 2013 e per le ragioni sopra esposte, l'Allegato A contenente le modifiche alla Modulistica edilizia unificata;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, ai sensi della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7, il presente atto assieme alla modulistica edilizia unificata, come aggiornata dallo stesso;
3. rendere disponibile, dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la modulistica edilizia unificata come aggiornata dal presente atto anche sul sito web della Regione, sezione “Territorio”, sottosezione “Codice del governo del territorio”, e di dare notizia del presente atto e delle modalità di pubblicazione appena ricordate a tutti i Comuni, alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, alle principali organizzazioni economiche e agli Ordini e Collegi professionali
4. di stabilire che l'obbligo dell'utilizzo della modulistica edilizia unificata, come aggiornata dal presente atto, di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera c), della L.R. n. 15 del 2013, decorra dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di prevedere che per i primi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente atto si possa, in via transitoria, continuare ad utilizzare la modulistica edilizia unificata nella versione precedente, a condizione che sia compilato anche il modello sul monitoraggio delle agevolazioni fiscali introdotto nella nuova modulistica unificata, accessibile al link <https://ecobonus-au.lepida.it> della piattaforma Accesso unitario.

MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA

Alla modulistica edilizia unificata sono apportate le seguenti modifiche:

MODULO 1

Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi

Quadro f)

Al quadro f) sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo del quadro f) è sostituito dal segue: “f) Precedenti edilizi e regolarità urbanistica - stato legittimo”;
- la casella f.2.2. è sostituito dal seguente:
“f.2.2. oggetto di accatastamento di primo impianto o di altra documentazione probante, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 4, L.R. n. 15 del 2013, perché (1):
 - f.2.2.1. si tratta di immobile realizzato in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio, ed in particolare:
 - f.2.2.1.1. si tratta di un edificio, all’interno di un centro abitato, realizzato ante 1942
 - f.2.2.1.2. si tratta di un edificio, in zona agricola, realizzato ante 1967
 - f.2.2.2. non è stata reperita copia del titolo abilitativo di cui si ha un principio di prova scritta che sia stato rilasciato, e pertanto:
 - f.2.2.2.1. si allega copia del seguente documento che dà prova dell’avvenuto rilascio: (*specificare*).....
 - f.2.2.2.2. si comunicano gli estremi del documento che dà prova dell’avvenuto rilascio, già in possesso della amministrazione comunale: (*specificare*).....”;
- dopo la casella f.2.2. è inserita la seguente:
“f.2.3. oggetto dell’applicazione di una sanzione pecuniaria per abuso edilizio n. del e dell’integrale pagamento della stessa (di cui si allega la ricevuta) (1)”;
- la nota (1) è sostituita dalla seguente:
“(1) Le caselle da f.2.1.1. a f.2.1.9. e le caselle f.2.2. e f.2.3. non sono alternative tra di loro, in quanto l’immobile/unità immobiliare può essere stato oggetto di più titoli edilizi”;

Quadro n)

Al quadro n) sono apportate le seguenti modifiche:

- l’intero quadro n) è sostituito dal seguente:
“n) Agevolazioni fiscali

(da non compilare in caso di sanatoria senza opere)

che per l'intervento:

n.1. non si prevede di beneficiare di agevolazioni fiscali

n.2. si prevede di beneficiare di agevolazioni fiscali, e pertanto:

n.2.1. è stata compilata la dichiarazione sul monitoraggio delle agevolazioni fiscali sulla piattaforma Accesso unitario (1) avente n. in data.....”;

- al quadro n) è introdotta la seguente nota: “(1) Link del modello da compilare sulla piattaforma “Accesso unitario: <https://ecobonus-au.lepida.it>”;

Conseguentemente, i previgenti quadri “n) Diritti di terzi” e “o) Rispetto della normativa sulla privacy”, sono rinominati nel modo seguente: “o) Diritti di terzi” e “p) Rispetto della normativa sulla privacy”;

Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il comune

In corrispondenza del **quadro di riferimento f)** sono aggiunte le seguenti voci:

- “Ricevuta del versamento di sanzione pecuniaria per abuso edilizio”;
- “Documento di cui alla dichiarazione f.2.2.2.1” con nota a latere: “Se non è stata reperita copia del titolo abilitativo di cui si ha un principio di prova scritta che è stato rilasciato”;

MODULO 2

Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi

Quadro 2)

Al quadro 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella casella “2.1.1. CILA ordinaria”, le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;
- le caselle da 2.1.1.1. a 2.1.1.10 sono sostituite dalle seguenti:
 - “2.1.1.1. le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti (art. 7, comma 5, lettera a);
 - 2.1.1.2. le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera b);
 - 2.1.1.3. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (art. 7, comma 5, lettera c);

2.1.1.4. le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lettera d);

2.1.1.5. le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera e);

2.1.1.6. le recinzioni e muri di cinta e le cancellate (art. 7, comma 5, lettera f);

2.1.1.7. gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 5, lettera g);

2.1.1.8. il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 5, lettera h);

2.1.1.9. i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 5, lettera i);

2.1.1.10. le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 5, lettera l)”;

- dopo la casella 2.1.1.10. sono aggiunte le seguenti:

“2.1.1.11. lavori soggetti a CILA, da realizzare ai fini della sanatoria (ai sensi dell’art. 17, comma 2-bis, o dell’art. 17 bis, comma 1 bis, LR 23/2004) (5)”;

2.1.1.12. ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui agli articoli 7, comma 1, 10, 13 e 17 della LR 15/2013 (art. 7, comma 5, lettera m)”;

- la casella 2.2.1.1. è sostituita dalla seguente:

“2.2.1.1. interventi di manutenzione straordinaria e opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o modifiche dei prospetti”;

- nelle caselle 2.2.1.3. e 2.2.1.4. sono eliminate le seguenti parole “o che comportano mutamento d’uso”;

- nella casella 2.2.1.5. sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e all’art. 13, comma 1 bis, della LR 15/2013”;

- nella casella 2.2.1.12., le parole “2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.9” sono sostituite dalle seguenti: “2.1.1.6, 2.1.1.7 e 2.1.1.10”;

- dopo la casella 2.2.1.13. è introdotta la seguente:

“2.2.1.14. lavori soggetti a SCIA, da realizzare ai fini della sanatoria (ai sensi dell’art. 17, comma 2-bis, o dell’art. 17 bis, comma 1 bis, LR 23/2004) (5)”;

- dopo la casella 2.2.4 è aggiunta la seguente:

“2.2.5. SCIA con lavori in corso di esecuzione, spontaneamente effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 2, della LR 23/2004 (4)”;

- la casella 2.3.1.5. è sostituita dalla seguente:

“2.3.1.5. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,

che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (2)";

- dopo la casella 2.3.1.8., è inserita la seguente:

“2.3.1.9. lavori soggetti a PdC, da realizzare ai fini della sanatoria (ai sensi dell'art. 17, comma 2-bis, o dell'art.17 bis, comma 1 bis, LR 23/2004) (5);

- la casella 2.3.4. è soppressa;
- la nota (4) è sostituita dalla seguente:

“(4) Nel caso di interventi in sanatoria specificare nella successiva casella 2.4. le opere da sanare”;

- dopo la nota (4) è aggiunta la seguente:

“(5) In caso di sanatoria con lavori ai soli fini di acquisire l'agibilità dell'immobile, selezionare anche le opere da realizzare, elencate sotto le voci dei titoli ordinari”;

Quadro 3)

Dopo la casella 3.3.4. è inserita la seguente:

“3.3.5. che, per le opere eseguite in difformità, è stata applicata una sanzione pecuniaria per abuso edilizio che è stata integralmente pagata”;

Quadro 4)

Nelle caselle 4.1. e 4.2., dopo la voce “Volume totale o volumetria complessiva (VT)” è inserita la seguente: “Volume utile (VU)”;

Quadro 9)

Nella casella 9.2.8.2., le parole “alla SCIA” sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione”;

Quadro 10)

Al quadro 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- nelle caselle 10.2., 10.3. e 10.3.1., le parole “DGR n. 1715 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “DGR n. 1383 del 2020”;
- la casella 10.4. è sostituita dalla seguente:
“10.4. è relativo a variante in corso d'opera o a variazione essenziale relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della DGR n. 1383 del 2020 (3 dicembre 2020), per le quali trovano applicazione la DGR n. 967 del 2015, come modificata dalla DGR n. 1715 del 2016, e pertanto.”;
- nella casella 10.4.1., le parole “DAL 156/2008” sono sostituite dalle seguenti: “DGR n. 967 del 2015, come modificata dalla DGR n. 1715 del 2016”;

Quadro 15)

Al quadro 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella casella 15.3., sotto la riga è inserita la seguente frase: “(specificare il Regolamento edilizio, piano, o atto normativo, DM, DPR, DAL, ecc. che ha stabilito i requisiti)”;
- dopo la casella 15.3. è inserita la seguente:
“15.4. è conforme ai requisiti igienico sanitari, ad eccezione dei seguenti requisiti per i quali, ai sensi dell’art. 11, comma 2 bis, LR. n. 15 del 2013 si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti: (specificare).....”;
- le caselle 15.4, 15.4.1 e 15.4.2 sono conseguentemente rinumerate rispettivamente: 15.5., 15.5.1. e 15.5.2.;

Quadro 16)

Al quadro 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- il testo delle caselle 16.1.2.1.4. e 16.1.2.2.3. è sostituito dal seguente: “che il progetto non prevede opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”;
- dopo la frase “Relativamente al progetto strutturale per il quale si richiede l’autorizzazione sismica”, le parole “(casella 16.1.2.3.2. o 16.1.2.3.3.)” sono sostituite dalle seguenti “(casella 16.1.2.3.1. o 16.1.2.3.2.)”;
- di conseguenza, la numerazione delle seguenti caselle è così corretta:
 - 16.1.2.3.4. è sostituita da 16.1.2.3.3.;
 - 16.1.2.3.5. è sostituita da 16.1.2.3.4.;
 - 16.1.2.3.5.1. è sostituita da 16.1.2.3.4.1.;
 - 16.1.2.3.5.2. è sostituita da 16.1.2.3.4.2.;
- il testo della casella 16.1.2.3.3. (come rinumerata) è sostituito dal seguente: “che il progetto non prevede opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”;
- il testo delle caselle 16.1.2.1.5., 16.1.2.2.4. e 16.1.2.3.4. (quest’ultima come rinumerata) è sostituito dal seguente: “che il progetto prevede opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, e pertanto”;
- dopo le caselle 16.1.2.1.5.1, 16.1.2.2.4.2. e 16.1.2.3.4.2. (quest’ultima come appena rinumerata) sono aggiunte le seguenti caselle: “16.1.2.1.5.2.”, “16.1.2.2.4.3.” e “16.1.2.3.4.3.”, aventi il seguente testo: “si riserva di presentare la denuncia dei lavori, di cui all’art. 65 del DPR 380/2001, prima dell’inizio lavori”;

Quadro 28)

Le caselle da 28.4. a 28.4.2.1. sono sostituite dalle seguenti:

“28.4. Rispetto del demanio marittimo (R.D. n. 327/1942, art. 55) (1)

28.4.1. ma le opere non comportano la necessità di richiedere l’autorizzazione all’autorità marittima o all’autorità portuale

28.4.2. e le opere comportano la necessità di richiedere l’autorizzazione, e pertanto:

- 28.4.2.1. si allega la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione dell'autorità marittima
- 28.4.2.2. si allega la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione dell'autorità portuale”;

MODULO 3

Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

Quadro e)

Al quadro e) sono state apportate le seguenti modifiche:

- la casella e.2. è sostituita dalle seguenti:
 - “e.2. oggetto di accatastamento di primo impianto o di altra documentazione probante, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 4, L.R. n. 15 del 2013, perché (1):
 - e.2.1. si tratta di immobile realizzato in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio, ed in particolare:
 - e.2.1.1. si tratta di un edificio, all’interno di un centro abitato, realizzato ante 1942
 - e.2.1.2. si tratta di un edificio, in zona agricola, realizzato ante 1967
 - e.2.2. non è stata reperita copia del titolo abilitativo di cui si ha un principio di prova scritta che sia stato rilasciato, e pertanto:
 - e.2.2.1. si allega copia del seguente documento che dà prova dell’avvenuto rilascio: (*specificare*).....
 - e.2.2.2. si comunicano gli estremi del documento che dà prova dell’avvenuto rilascio, già in possesso della amministrazione comunale: n..... del ...”;
- dopo la casella e.2., è inserita la seguente:
 - “e.3. oggetto dell’applicazione di una sanzione pecuniaria per abuso edilizio n. del e dell’integrale pagamento della stessa (di cui si allega la ricevuta) (1)”;
- la nota (1) è sostituita dalla seguente:
 - “(1) Le caselle da e.1.1. a e.1.9. e le caselle e.2. ed e.3. non sono alternative tra di loro, in quanto l’immobile/unità immobiliare può essere stato oggetto di più titoli edilizi”;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE

In corrispondenza del **quadro di riferimento e)** sono aggiunte le seguenti voci:

- “Ricevuta del versamento di sanzione pecuniaria per abuso edilizio”;
- “Documento di cui alla dichiarazione e.2.2.1.” con nota a latere: “Se non è stata reperita copia del titolo abilitativo di cui si ha un principio di prova scritta che è stato rilasciato”;

MODULO 4

Relazione tecnica di asseverazione della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità

Quadro 3)

Nel quadro 3, dopo la voce “Volume totale o volumetria complessiva (VT)” è aggiunta la seguente: “Volume utile (VU)”;

Quadro 5)

Al quadro 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- nelle caselle 5.2.1. e 5.3.1., dopo le parole “DM 14 gennaio 2008” sono inserite le seguenti: “, DM 17 gennaio 2018”;
- nelle caselle 5.2.3., 5.2.4. e 5.2.5 è aggiunta, in fine, il riferimento alla nota: “(1)”;
- nella nota (1), dopo le parole “casella 5.1” sono aggiunte le seguenti: “5.2.3, 5.2.4. e 5.2.5”;
- sempre nella nota (1), le parole “Ai fini della segnalazione di CEA” sono sostituite dalle seguenti: “Per acquisire con la segnalazione di CEA l’agibilità”;

Quadro 7)

Nelle caselle 7.1. e 7.2., 7.2.1., 7.2.2. e 7.2.3., le parole “DGR n. 1715 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “DGR n. 1383 del 2020”;

Quadro 11)

Al quadro 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella casella 11.2.2., sotto la riga da compilare, le parole “(*specificare il piano o atto normativo - RUE, DM, DPR, DAL, ecc. - che ha stabilito i requisiti*)” sono sostituite dalle seguenti: “(*specificare il regolamento edilizio, piano o atto normativo - DM, DPR, DAL, ecc. - che ha stabilito i requisiti*)”;
- dopo la casella 11.2.3.1. è aggiunta la seguente:
“11.2.4. dichiara che le opere realizzate sono conformi ai requisiti igienico sanitari, ad eccezione dei seguenti requisiti per i quali si fa riferimento, ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis, alle dimensioni legittimamente preesistenti: (*specificare*)”;

MODULO 5

Comunicazione fine lavori per opere soggette a CILA

Al modulo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- nell'intestazione le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";
- nel quadro "COMUNICA", le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";
- nel quadro "COMUNICA INOLTRE", dopo le parole "impianti tecnologici", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le linee vita";
- sempre nel quadro "COMUNICA INOLTRE" è aggiunta, in fine, la seguente riga:
 "□ di allegare □ di aver trasmesso allo SU ; copia delle attestazioni di prestazione energetica (qualora l'intervento comporti l'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici; p.g. in data.....";
- dopo "ASSEVERA", nel secondo riquadro, le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 5";
- dopo "ASSEVERA", nel quarto riquadro, le parole "che, per le varianti, ai sensi dell'art.7, comma 5, della L.R. n. 15 del 2013, sono stati acquisiti" sono sostituite dalle seguenti: "che, per le varianti in corso d'opera, di cui all'art. 7, comma 13, ultimo periodo, della L.R. n. 15 del 2013, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della medesima L.R.";
- dopo "ASSEVERA", nel quinto riquadro, le parole "DGR n. 1715 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "DGR n. 1383 del 2020";

MODULO 6

Comunicazione opere temporanee o stagionali

Nell'intestazione le parole "lettera f" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g";

MODULO 7

Comunicazione di accatastamento da rurale a urbano

Al modulo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- nell'intestazione, le parole "lettera o" sono sostituite dalle seguenti: "lettera p";
- dopo la parola "COMUNICA", le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

ALLEGATO "DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI/EDIFICI"

Nell'elenco dei dati geometrici e dei parametri di progetto descrittivi dell'Edificio/Unità immobiliare oggetto di intervento, dopo la voce "Volume totale o volumetria complessiva (VT)" è aggiunta la seguente: "Volume utile (VU)";

Infine, nei Modelli nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese” “Asseverazione di altri tecnici incaricati”, l’informativa sulla protezione dei dati personali è sostituita dalla seguente:

“INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016)

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n. 679 del 2016 si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - **Responsabile della protezione dei dati personali:** come designato dall’Ente locale - **Responsabile del trattamento:** Dirigente SUAP/SUE.

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.

Destinatari dei dati personali: i dati personali indicati nel presente modulo sono accessibili, comunicati e diffusi a norma di legge (in particolare art. 20, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 e art. 27 della LR n. 15 del 2013).

Trasferimento: i dati personali non sono trasferiti fuori dall’Unione europea.

Diritti: l’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento del procedimento o l’inefficacia dell’atto.”.